

Approfondimento FIRST CISL

Contributo per le spese relative a sessioni di psicoterapia - cosiddetto “bonus psicologi”

Riferimenti normativi

Decreto Ministero della Salute 24 novembre 2023, (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 7 del 10-01-2024); Legge 30 dicembre 2023 n. 213 - Legge di bilancio 2024 - , (pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 30-1-2023, Supplemento Ordinario n. 40/L); Legge 15 dicembre 2023 n. 191, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16-12-2023) che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145; Legge 29 dicembre 2022, n. 197, (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29-12-2022, Supplemento Ordinario n. 43); Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28-02-2022, Supplemento Ordinario n. 8) che ha convertito con modificazioni il Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228; Messaggio Inps n. 3820 del 21-10-2022; Circolare Inps n. 83 del 19-07-2022; Circolare Inps n. 34 del 15-02-2024.

19 febbraio 2024

Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia

Nella conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 – “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” è stato inserito anche l’articolo 1-quater con disposizioni in materia di potenziamento dell’assistenza a tutela della salute mentale e dell’assistenza psicologica e psicoterapica: il cosiddetto “bonus psicologi”. Infatti, la legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022) ha introdotto, all’art. 1-quater comma 3, una misura strutturata nella forma di un contributo per il sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso “specialisti privati iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli Ordini degli psicologi, nel più ampio Piano nazionale 2020-2025 della salute mentale e di promozione del benessere mentale di tutti i cittadini in tutte le fasi della vita”.

Il contributo in esame ha però dovuto attendere, nella sua prima edizione 2022, per essere realmente operativo sia il decreto attuativo (emesso in data 31 maggio 2022 dal Ministero della Salute e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2022 n. 148) sia la successiva circolare Inps n. 83 del 19 luglio 2022, con uno stanziamento di complessivi 10 milioni di euro per l’anno 2022.

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre n. 197) ha reso poi la misura strutturale, stanziando:

- 5 milioni di euro per il 2023; tale importo è stato modificato dalla Legge 15 dicembre 2023, n. 191 che ha incrementato di 5 milioni di euro il plafond per l’anno 2023 portando quindi il fondo a complessivi 10 milioni di euro;
- 8 milioni di euro per il 2024.

Le somme del Fondo sono ripartite per quote percentuali alle Regioni e alle Province Autonome sulla base delle intese della Conferenza Stato-Regioni.

Con decreto del Ministero della Salute del 24 novembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, si è proceduto a fissare l’importo massimo del contributo in 1.500 euro per persona, a confermare il limite complessivo di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 e a ridefinire l’entità e la validità dello stesso.

La circolare Inps n. 34 pubblicata il 15 febbraio 2024 ha, recentemente, fornito le istruzioni operative sia sulle modalità di presentazione delle domande a partire dall’anno 2023 sia sulla erogazione del contributo.

A chi spetta

La norma nasce a seguito dell'emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus Covid19 e della conseguente crisi socio-economica che ha colpito in modo globale. Il legislatore, per l'appunto, indica le motivazioni della concessione del contributo in esame nell'aumento del numero di persone:

- che versano nelle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica;
- che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il contributo può essere richiesto tramite il portale istituzionale www.inps.it, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" per la/il cittadina/o residente in Italia al momento della presentazione della domanda o, nel caso di minorenni, da madre/padre esercente la responsabilità genitoriale o tutrice/tutore o affidataria/o di cui alla Legge 4 maggio 1983, n. 184 – "Diritto del minore ad una famiglia". Il contributo può anche essere richiesto per conto di una persona interdetta, inabilitata o beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente da tutrice/tutore, da curatrice/curatore e da amministratrice/amministratore di sostegno.

Per avere diritto al contributo, la/il beneficiaria/o deve avere un ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) al momento della domanda, con valore non superiore a 50.000 euro.

ATTENZIONE

L'ISEE corrente permette di aggiornare il valore ISEE ordinario delle persone per le quali è peggiorata la situazione lavorativa o economica rispetto a quella di due anni prima, in riferimento all'ISEE ordinario.

Per ulteriori approfondimenti si veda https://www.cafcisl.it/schede-474-isee_corrente.

L'Inps verifica che l'ISEE sia stato regolarizzato, se non conforme ai requisiti, entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

Misura del contributo

Il contributo può essere riconosciuto una sola volta e per un importo fino a 50 euro per ciascuna seduta di psicoterapia.

Inoltre, il contributo è parametrato alle seguenti fasce ISEE al fine di sostenere maggiormente le persone con ISEE più basso:

- a) con ISEE inferiore a 15.000 euro il contributo, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino alla concorrenza dell'importo massimo di 1.500 euro per beneficiaria/o;

- b) con ISEE ricompreso tra 15.000 e 30.000 euro il contributo, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino alla concorrenza dell'importo massimo di 1.000 euro per beneficiaria/o;
- c) con ISEE superiore a 30.000 euro e non superiore a 50.000 euro il contributo, fino a 50 euro per ciascuna seduta, è erogato fino alla concorrenza dell'importo massimo di 500 euro per beneficiaria/o.

IMPORTANTE

Sul portale istituzionale Inps è pubblicato l'elenco nominativo delle/degli psicoterapeute/i aderenti all'iniziativa, che hanno proceduto a censirsi presso il servizio "Contributi sessioni psicoterapia".

Domanda di accesso

La domanda di accesso al beneficio deve essere presentata tramite il Contact Center o il portale istituzionale dell'Inps, con i mezzi di identificazione telematica (SPID, CIE, CNS), nel periodo comunicato annualmente da parte dell'Inps. Il periodo di tempo concesso per la presentazione delle domande non può essere inferiore, per legge, a sessanta giorni.

Per l'anno 2023 la domanda può essere presentata a partire dal 18 marzo 2024 e fino al 31 maggio 2024.

Le domande di accesso al bonus psicoterapia per l'anno 2024 saranno ammesse per la presentazione nell'ambito della finestra temporale che sarà individuata da parte dell'Inps per tale annualità e resa pubblica con apposito messaggio. L'Inps procederà, dopo la chiusura della finestra temporale per ciascun anno, a redigere le graduatorie distinte per Regione e per Provincia Autonoma di residenza.

Le graduatorie terranno conto del valore ISEE più basso e, a parità di ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

In caso di accoglimento, l'Inps procederà a inviare una comunicazione di ammissione al beneficio sull'indirizzo di posta elettronica, PEC o contatto telefonico fornito all'atto di presentazione della domanda.

Tali graduatorie sono valide fino ad esaurimento delle risorse finanziarie per l'anno di riferimento per la singola Regione/Provincia Autonoma.

Condizioni di fruizione del contributo

La fruizione del beneficio da parte della/del richiedente dovrà avvenire entro 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda. Nel caso in cui questo termine decorra inutilmente, le risorse non impiegate saranno riassegnate nel rispetto dell'ordine di graduatoria regionale o della Provincia Autonoma, individuando così nuove persone cui si erogheranno le relative risorse.

Si ricorda che **le graduatorie tengono conto del valore ISEE più basso e, a parità di ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.**

Dal punto di vista operativo la normativa vigente prevede che la/il professionista psicoterapeuta acceda al portale istituzionale Inps e provveda a prenotare una seduta con il codice fiscale della/del cittadina/o richiedente e il codice univoco fornito dall'Inps all'accoglimento della domanda. Inoltre, che confermi la seduta inserendo la data e l'importo della seduta (minore o uguale a 50 euro) unitamente alla data e al numero della fattura. Questa procedura deve essere ripetuta a ogni seduta.

ATTENZIONE - CONTRIBUTO ANNO 2023

Con la pubblicazione della circolare n. 34 del 15 febbraio 2024, l'Inps ha stabilito per l'anno 2023 la finestra temporale **dal 18 marzo 2024 al 31 maggio 2024** per l'invio delle domande **per la fruizione del contributo psicoterapeuta per l'anno 2023.**

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in via telematica attraverso una delle seguenti modalità:

- chiamata al Contact Center integrato;
- accesso al servizio "Contributo sessioni psicoterapia", raggiungibile dalla home page, seguendo il percorso "Prestazioni e servizi" > "Servizi" > "Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche".